

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **46** del 13 novembre 2008

OGGETTO: Incentivi per la progettazione: Recupero somme erogate. Direttiva

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41, recante norme per la “Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall’Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell’8 febbraio 2000;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2007 n. 13, la quale all’articolo 19 “*Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali*” dispone che ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

VISTO il Decreto n. 192 del 07.09.07, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto allo scioglimento degli organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (*Assemblea Presidente e Consiglio di Amministrazione,*) ad eccezione del Collegio dei Revisori;

VISTA la D.G.R. n. 1478 del 23.09.08, con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 13/07, l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO quale Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il D.P.G.R. n. 223 del 23.09.08 con il quale l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO è stato nominato Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 30 settembre 2008, avente ad oggetto “Insedimento”;

PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario n.8 del 2 luglio 2008 avente ad oggetto: *Incentivi per la progettazione. Revoca della delibera n.54 del 23 maggio 2008* si deliberava di

- di revocare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.54 del 23 maggio 2008;
- di incaricare il Direttore Generale di procedere :
 - 1) alla verifica, per tutte le opere pubbliche assentite al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, del rispetto dell'applicazione degli incentivi alla progettazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/94 oggi previsti dall'articolo 92 del D.lgs 163/2006;
 - 2) al recupero delle somme erogate, quali incentivi alla progettazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/94, oggi previsti dall'articolo 92 del D.Lgs 163/2006, in eccedenza al valore massimo, attualmente ancora previsto dal regolamento consortile, approvato con deliberazione consortile n. 89/02, pari all'1.50 (uno virgola cinquanta) per cento;
 - 3) alla verifica della riduzione, dell'incentivo alla progettazione, per le quote parti delle prestazioni non svolte direttamente dai dipendenti consortili.
 - 4) alla predisposizione di un nuovo regolamento che in ossequio al dettato legislativo vigente tenga conto dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare.
- di sospendere la liquidazione degli incentivi per la progettazione se non altrimenti rideterminati;
- di assegnare per il concretizzarsi di quanto previsto nel presente atto di indirizzo, e specificatamente per i punti 1-2 e 3, giorni 20 (venti);

VISTA la nota del Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza dell'1 agosto 2008, protocollo ASI n.5551, con la quale si chiedeva di traslare il termine previsto dalla delibera sopra citata dal 1 agosto al 15 settembre;

VISTA la nota del Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza del 10 settembre 2008, protocollo ASI n.6717, con la quale al fine di ottemperare ai punti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.4 del dispositivo della delibera del Commissario Straordinario n.8 del 2 luglio 2008:

- a) si trasmette la *Proposta di nuovo regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.* (punto 2.4 del dispositivo delibera n.8/08 Commissario Straordinario);
- b) si procede ad una disamina della normativa susseguitasi nel corso degli anni;
- c) si trasmettono n.3 allegati riportanti una sintesi degli incarichi affidati in vigenza dei diversi regolamenti consortili, succedutesi nel tempo;
- d) si precisa la natura dell'emolumento percepito, definendo l'imputazione degli oneri riflessi;
- e) si precisa che in merito al punto 2.3 del disposto della sopra citata delibera 8/08 l'Ente si è sempre avvalso della riduzione di 1/3 del compenso dovuto al dipendente titolare dell'incarico;
- f) si rimanda alle valutazioni del Commissario per le successive direttive;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n.109 *La nuova Legge quadro in materia di lavori pubblici*;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'articolo 18 *Incentivi e spese per la progettazione* della sopra citata legge n.109/94 così come sostituito dall'articolo 13, comma 4, legge n.144 del 1999 che prevede:

Una somma non superiore all'1.5 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1.5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n.350 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;*

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 29, della sopra citata legge n.350/03, che prevede : *I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi;*

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n.266 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;*

VISTO in particolare, l'articolo 1 comma 207, della sopra citata legge n.266/2005, che prevede :

*L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, **si interpreta** nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;*

DATO ATTO che, il citato articolo 2 comma 29 della legge 350/2003, prevede l'innalzamento della percentuale massima al 2% per gli incentivi alla progettazione esclusivamente per gli Enti Locali e quindi non applicabile al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in quanto Ente Pubblico Economico;

CONSIDERATO che con il sopra richiamato articolo 1, comma 207, della legge 266/2005, viene esplicitato l'interpretazione della omnicomprensività degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione all'interno della quota percentuale degli incentivi alla progettazione di cui all'articolo 18 della Legge 109/94;

TENUTO CONTO che il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, al comma 5 dell'articolo 92 *Corrispettivi e incentivi per la progettazione* (articoli 17 e 18, legge n.109/1994; articolo 1, comma 207 legge n.266/2005) prevede che :

Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento egli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dei predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri;

CONSIDERATO che fino all'entrata in vigore della norma prevista del DLgs 163/2006 avvenuta, ex art.257 dello stesso decreto legislativo il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2006 – Supplemento ordinario n.107) la percentuale massima per gli incentivi alla progettazione, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, valida per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, era fissata per legge, e così recepita nel regolamento consortile, nella misura dell'1.5 per cento;

RILEVATO inoltre che, per poter riconoscere i nuovi valori per gli incentivi alla progettazione previsti dall'articolo 92 del D.Lgs 163/2006 occorre che l'Amministrazione (*rectius* il Consorzio per lo Sviluppo Industriale per la Provincia di Potenza) adotti un nuovo regolamento con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata;

CONSIDERATO quindi, che fino all'entrata in vigore del D.Lgs 163/2006 (2 luglio 2006) la percentuale massima riconoscibile, per gli incentivi alla progettazione, da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, era fissata all'1.50 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro e non all'1.863 per cento quale percentuale complessivamente riconosciuta dal Consorzio medesimo;

RILEVATO che il D.Lgs 163/2006 ha previsto per tutte le amministrazioni una percentuale massima per gli incentivi per la progettazione del due per cento, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, purchè prevista da apposito regolamento adottato dall'amministrazione;

CONSIDERATO che, ad oggi, non è stato adottato da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza alcuno regolamento successivo all'entrata in vigore del D.Lgs 163/2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza:

- n.123 del 22.05.1998 - Approvazione Regolamento ai sensi delle Leggi 109/94 e 127/97;

VISTE le deliberazioni Commissariali del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza :

- n. 82 del 14.12.1999 – Approvazione modifiche al regolamento consortile approvato con delibera n.12/98, ai sensi della Legge n.144/99;

- n. 79 del 29.03.2000 – Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui alla comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, destinato a retribuire il personale del consorzio incaricato della progettazione e della pianificazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza :

- n. 89 del 10 luglio 2002 – Nuovo regolamento ex art.18 L. n.109/94;

VISTA la *Proposta di nuovo regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.* presentata in data 10 settembre dal Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n.133 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;*

VISTO in particolare, l'articolo 61 comma 8, della sopra citata legge n.133/2008, che prevede: *A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è destinata nella misura dello 0.5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1.5 per cento, è versata ad apposto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;*

TENUTO CONTO di quanto affermato, già dal settembre 1997, dal Ministro del Tesoro che con particolare riferimento al fondo dell'1% aveva avuto modo di precisare che le somme occorrenti per il pagamento degli oneri riflessi non possono considerarsi aggiuntive rispetto allo stanziamento necessario per la formazione del fondo medesimo come quantificato alla disposizione legislativa che lo ha costituito, in quanto si verrebbe a determinare un maggior costo non coperto né dalla specifica norma né dalle disposizioni di carattere generale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto affermato dall'ANCI che ha sempre ribadito che gli oneri riflessi devono essere ricompresi e non invece essere aggiunti alla quota di incentivo stabilita dall'articolo 18 della legge 109/94 (cfr Il Sole 24 ore dell'8.11.1999);

TENUTO CONTO, ancora, che anche il Ministero dell'Interno è intervenuto sull'argomento affermando che l'incentivo di cui all'articolo 18 della Legge 109/94 e s.m. deve essere assoggettato a contribuzione previdenziale e che le somme occorrenti non possono

considerarsi aggiuntive rispetto allo stanziamento quantificato dalla Legge 109/94 e s.m. che lo ha istituito, in quanto in caso contrario si verrebbe a determinare un maggior onere non coperto né da specifica normativa né dalle disposizioni di carattere generale;

TENUTO CONTO, per ultimo, dell'interpretazione del Ragioniere Generale dello Stato che in una nota (protocollo 186765 del 16.11.1999) indirizzata alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro dei Lavori Pubblici ha precisato che l'incentivo più volte citato deve considerarsi comprensivo di tutti gli oneri inerenti alla corresponsione delle incentivazioni e che diversamente si avrebbe una maggiore spesa che non troverebbe copertura finanziaria nella norma concessiva del particolare beneficio economico;

VISTA la nota del Servizio Ispettivo dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 23.03.2000 protocollo 4765/00/SP con la quale ha ribadito che gli oneri riflessi (contribuzione previdenziale ed imposizione erariale) gravano sull'ammontare complessivo dell'incentivo, tenuto conto da un lato della regola dell'onnicomprendività secondo la quale di norma i corrispettivi ed i compensi si intendono al lordo degli oneri accessori e dall'altro lato che il rispetto del vincolo di spesa impedisce l'assunzione dell'impegno in assenza di specifica copertura finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di non condividere le considerazioni esposte dal Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza nella nota del 10 settembre 2008 con le quali, in assenza di deroghe espresse, si invoca la natura retributiva dell'emolumento percepito, in quanto la norma interpretativa di cui alla Legge 266/2005 investe l'articolo 18 della legge 109/94 nella sua applicabilità senza limiti temporali;

CONSIDERATO che la norma interpretativa sopra citata è stata definita con legge ordinaria attraverso una specifica qualificazione di se medesima come disposizione;

TENUTO CONTO che gli effetti, fiscali e finanziari, della retroattività della norma introdotta dalla Legge 266/2005 possono esplicitare la loro efficacia ex tunc;

DATO ATTO di quanto segnalato nella nota del Direttore Generale del 10 settembre 2008 circa la riduzione di 1/3 del compenso dovuto al dipendente consortile titolare dell'incarico in presenza di consulenza esterna;

VISTO l'allegato 4 trasmesso con la nota del 10 settembre 2008 dal Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza composto da:

- a) allegato sub.1 : Elenco dettagliato delle somme liquidate al personale ASI in applicazione della delibera n.123 del 22.05.1998;
- b) allegato sub.2 : Elenco dettagliato delle somme liquidate al personale ASI in applicazione della delibera n.79 del 29.03.2000;
- c) allegato sub.3 : Elenco dettagliato delle somme liquidate al personale ASI in applicazione della delibera n.89 del 10.07.2002;

VISTO il parere espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che ad ogni effetto costituisce parte integrante del presente atto;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 223 del 24 settembre 2008;

DELIBERA

Per quanto in premessa evidenziato ed intendendosi qui di seguito riportato

1. di prendere atto della *Proposta di nuovo regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.* inviando la stessa, prima della sua adozione, ai componenti facenti parte della contrattazione trattante perché se ne formuli il relativo parere;
2. di prendere atto dell'allegato 4, trasmesso con la nota del 10 settembre 2008 del Direttore Generale, composto da n.3 sub allegati, che individuano l'elenco dettagliato delle somme liquidate al personale ASI in applicazione delle deliberazioni 123/98, 79/00, 89/02:
 - allegato sub.1 : Elenco dettagliato delle somme liquidate al personale ASI in applicazione della delibera n.123 del 22.05.1998;
 - allegato sub.2 : Elenco dettagliato delle somme liquidate al personale ASI in applicazione della delibera n.79 del 29.03.2000;
 - allegato sub.3 : Elenco dettagliato delle somme liquidate al personale ASI in applicazione della delibera n.89 del 10.07.2002;
3. di prendere atto di quanto segnalato nella nota del Direttore Generale sopra richiamata circa la riduzione di 1/3 del compenso dovuto al dipendente consortile titolare dell'incarico in presenza di consulenza esterna;
4. di non condividere le considerazioni esposte dal Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza nella più volte richiamata nota del 10 settembre 2008 per le motivazioni in premessa indicate;
5. di incaricare il Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza al recupero delle somme erogate, quali incentivi alla progettazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/94, oggi previsti dall'articolo 92 del D.Lgs 163/2006, in eccedenza al valore massimo, attualmente ancora previsto dal regolamento consortile, approvato con deliberazione consortile n. 89/02, pari all'1.50 (uno virgola cinquanta) per cento, a tutti i dipendenti a cui sono state attribuite tali somme;
6. di incaricare il Dirigente Amministrativo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza, stante l'evidente conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico da parte del Direttore Generale, al recupero delle somme erogate, quali incentivi alla progettazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/94, oggi previsti dall'articolo 92 del D.Lgs 163/2006, in eccedenza al valore massimo, attualmente ancora previsto dal regolamento consortile, approvato con deliberazione consortile n. 89/02, pari all'1.50 (uno virgola cinquanta) per cento, al Direttore Generale;

7. di procedere, fino al 31 dicembre 2008, alla liquidazione degli incentivi per la progettazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/94, oggi previsti dall'articolo 92 del D.Lgs 163/2006, nella misura prevista dall'attuale regolamento consortile, approvato con deliberazione n.89/02, pari all'1.50% (uno virgola cinquanta) per cento comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione;
8. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO

Visto del Direttore Generale:

Nel prendere atto degli incarichi che la S.V. dispone ai punti 5) e 6) del presente atto e nell'assicurare che si darà corso a quanto deliberato, si conferma quanto comunicato nella relazione registrata al Prot. ASI al n. 6717 del 10.9.08 ulteriormente avallata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2806 del 7.12.04 pubblicata sul B.U.R. n. 93 del 31.12.04 che approva le direttive in materia di conferimenti e remunerazione di incarichi al personale regionale.

Tale delibera di Giunta evidenzia che i compensi sono liquidati esclusivamente a norma del D.Lgs. n. 314/97 in uno alle competenze stipendiali mensili e, specifica che gli importi si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni. La Regione conferma quanto sostenuto nella sopraccitata relazione in merito alla natura retributiva dei compensi e procede alla modifica del precedente regolamento approvato nell'anno 2001.

Quanto sopra evidenzia la necessità di modificare il regolamento (Delibera n. 89/02) tutt'ora vigente, norma di riferimento per il personale consortile. Inoltre risulta che l'amministrazione regionale non abbia posto in essere alcun atto teso al recupero dei c.d. "oneri riflessi" attinenti alle liquidazioni calcolate ai sensi del precedente regolamento approvato nell'anno 2001 e liquidate fino alla entrata in vigore del nuovo regolamento del 2004.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mario CERVERIZZO

Tito li, 13.11.2008